

R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti

Premessa	2
Soggetti tenuti all'iscrizione	2
Tempistiche di iscrizione	3
I nuovi modelli di registro e formulario.....	5
Diritti di segreteria e contributo annuale	8
Trasmissione dei dati al Registro	8
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)	8
Sistemi di geolocalizzazione.....	9
Delega	9
Sanzioni	10
Approfondimenti e guide.....	10

Premessa

R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.

Il R.E.N.T.Ri è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle Camere di commercio.

È previsto un lungo periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento (15/06/2023), a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

L'introduzione del R.E.N.T.Ri non apporta variazioni agli obblighi e alle responsabilità degli operatori coinvolti lungo tutto il ciclo di vita dei rifiuti. Il funzionamento del R.E.N.T.Ri risponde, invece, al compito di strumento di monitoraggio e controllo sulla movimentazione dei rifiuti, avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative volte alla dematerializzazione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico.

Soggetti tenuti all'iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

In sostanza, i soggetti obbligati ad aderire al nuovo Registro nazionale sono gli stessi che oggi hanno obbligo di legge alla compilazione di MUD, formulari di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi al R.E.N.T.Ri volontariamente.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12, comma 9).

Tempistiche di iscrizione

A decorrere dal 15 giugno 2023 (data di entrata in vigore del D.M. n. 59/2023), l'iscrizione al RENTRI avverrà secondo le seguenti tempistiche:


- a) **a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (12 febbraio 2025)**, per enti o imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti**, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
- b) **a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi**, per enti o imprese **produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti**;
- c) **a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi**, per **tutti i restanti produttori** iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate sopra, **l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico 3).**

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che **trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, **si iscrivono quando obbligati come produttori**, nel rispetto delle suddette tempistiche.

Il **numero dei dipendenti** dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.Ri



1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

I nuovi modelli di registro e formulario

Con il nuovo decreto interministeriale sono stati **approvati due nuovi modelli**:

1. **Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**
2. **Il formulario di identificazione del rifiuto**

I nuovi modelli saranno obbligatori a partire dal 13/02/2025, e verranno utilizzati **in formato cartaceo** dai **soggetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma**, mentre i soggetti obbligati all'iscrizione dovranno utilizzarli **in formato digitale**, a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al R.E.N.T.Ri i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

Le novità introdotte nei nuovi modelli di registro e formulario

Modifiche apportate al registro di carico e scarico rifiuti:

- introduzione delle causali di movimento di carico e scarico;
- scomparsa dell'unità di misura del volume;
- aggiunta di un riquadro dedicato alla rettifica del movimento, di uno relativo allo stoccaggio istantaneo e di un altro relativo all'esito del conferimento con peso a destino.

Modifiche apportate al formulario di identificazione rifiuti:

- i riquadri dedicati agli intermediari;
- i riferimenti alle analisi;
- le sezioni dedicate al **trasporto intermodale** e alla **microraccolta**.

La **redazione delle copie del modulo cartaceo del FIR passa da quattro a due**, compilate, datate e firmate dal produttore/detentore e sottoscritte altresì dal trasportatore: una copia rimane presso il produttore/detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede poi a trasmetterne una al produttore/detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Una novità importante riguarda, infine, la **trasmissione del formulario** controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, che avverrà **tramite R.E.N.T.Ri** e non più in forma cartacea o tramite PEC.

Diritti di segreteria e contributo annuale

I contributi sono definiti nella misura riportata nella **Tabella I all'Allegato III del decreto**, che si riporta di seguito.

Classi di utenti	DIRITTO DI SEGRETERIA (al momento dell'iscrizione di ciascuna U.L. e ad ogni variazione successiva)	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno al momento dell'iscrizione, per ciascuna U.L.)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo, per ciascuna U.L., entro 30 aprile)
Art. 13, comma 1, lettera a) <i>(enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 18)</i>	Euro 10,00	Euro 100,00	Euro 60,00
Art. 13, comma 1, lettera b) <i>(enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti)</i>	Euro 10,00	Euro 50,00	Euro 30,00
Art. 13, comma 1, lettera c) <i>(Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'art 12, c. 1)</i>	Euro 10,00	Euro 15,00	Euro 10,00

N.B.: il **numero di dipendenti** è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Trasmissione dei dati al Registro

A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno stabilite con appositi decreti direttoriali. La trasmissione dei dati andrà realizzata **con cadenza mensile**, entro il mese successivo a quello di annotazione.

Allo stesso modo andranno trasmessi, per i soggetti obbligati, **i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi**. I dati relativi al formulario dovranno essere trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure che saranno indicate nel decreto regolamentare previsto dall'articolo 21. In questi casi, il produttore potrà richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, la trasmissione dei dati sarà a carico del produttore iniziale.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Con l'entrata in vigore del R.E.N.T.Ri il Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) dovrebbe automaticamente scomparire, in quanto i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti verranno comunicate in mensilmente alle autorità competenti.

Sistemi di geolocalizzazione

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **i soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri che trasportano rifiuti speciali pericolosi** dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di **sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Questo adempimento per le imprese tenute alla iscrizione al R.E.N.T.Ri, a partire dal 15 dicembre 2024, rappresenterà un **requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento (art. 17, comma 1).

Delega

Tra le note positive di questa riforma, si segnala la possibilità di delegare per gli adempimenti alle associazioni imprenditoriali e alle loro società di servizi, oppure al gestore del servizio della raccolta.

Disposizione fondamentale per le aziende, che potranno continuare ad assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi di tali soggetti.

Stando a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto in commento, i **produttori iniziali di rifiuti** - anche per le **attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti**, al momento dell'iscrizione o anche in una fase successiva - **potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione** al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri, rimanendo, tuttavia, **“responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema”** (art. 18, comma 3).

A tal fine, i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

- a) **iscriversi al R.E.N.T.Ri in apposita sezione** attestando il possesso dei requisiti;
- b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento

Sanzioni

Violazione		Sanzione amministrativa
Mancata tenuta o tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico rifiuti	Azienda con oltre 15 lavoratori produttrice di rifiuti non pericolosi	da € 2.000 a € 10.000
	Azienda con meno di 15 lavoratori produttrice di rifiuti non pericolosi	da € 1.040 a € 6.200
	Azienda con oltre 15 lavoratori produttrice di rifiuti pericolosi	da € 10.000 a € 30.000
	Azienda con meno di 15 lavoratori produttrice di rifiuti pericolosi	da € 2.080 a € 12.400
Informazioni formalmente incomplete o inesatte, ma rinvenibili dai dati riportati nella comunicazione MUD, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili tenute per legge		da € 260 a € 1.550
Mancata conservazione dei registri di carico e scarico		da € 260 a € 1.550
Trasporto di rifiuti senza il formulario o senza i documenti sostitutivi previsti, ovvero dati incompleti o inesatti nel formulario Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale.		da € 1.600 a € 10.000
Mancata o irregolare iscrizione al R.E.N.T.Ri, nelle tempistiche e con le modalità definite dalla normativa	per i rifiuti non pericolosi	da € 500 a € 2.000
	per i rifiuti pericolosi	da € 1.000 a € 3.000
Mancata o incompleta trasmissione a R.E.N.T.Ri dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite dalla normativa	per i rifiuti non pericolosi	da € 500 a € 2.000
	per i rifiuti pericolosi	da € 1.000 a € 3.000

Approfondimenti e guide

<https://www.rentri.it/>

Videoguide dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

- [R.E.N.T.Ri Caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti](#)
- [R.E.N.T.Ri Gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuto \(FIR\)](#)
- [R.E.N.T.Ri Gestione degli incaricati](#)
- [R.E.N.T.Ri Gestione e inserimento di siti e registri](#)